

**COMUNE DI RIVARONE**

Provincia di ALESSANDRIA

Prot. 1380

Rivarone li, 14/11/2023

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA***(art.6 comma 1 del Regolamento Edilizio Comunale e art. 30 comma 2 e 3 DPR 06.06.2001 n. 380)***Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Vista** la richiesta, prot. 1288 in data 09/11/2023, presentata dall'Arch. Andrea Gamondio, residente in Castelletto d'Orba, via Generale Cortella n. 12, in qualità di CTU incaricato nella P.E. 199/23;

**Viste** le planimetrie allegate;

**Viste** le prescrizioni urbanistiche riguardanti i sotto elencati terreni, previste nel Piano Regolatore Generale Comunale, **come modificate nella Variante del suddetto P.R.G.C.**, adottato con Deliberazione Consiliare N. 22 del 09/09/2000 e N. 9 del 22/05/2001 e succ. con Deliberazione Consiliare N. 05 del 11/06/2002 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-9391 del 19/5/2003 e contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate:

**Attesta**

le seguenti destinazioni ed i relativi interventi ammissibili:

Fg. -	Mapp.	Destinazione urbanistica nel piano vigente
1	28	Aree E1 – Classe IIIa

**AREE AGRICOLE E1:** si applicano sugli edifici esistenti, allo scopo di adeguarli alle esigenze delle abitazioni rurali, gli interventi di cui alle aree A3.

Sono inoltre consentiti interventi per ampliare o creare nuove abitazioni rurali, nei limiti di densità fondiaria

- (lf):
- a) terreni a colture protette in serre fisse: mc 0,06 per mq
  - b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq
  - c) terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq
  - d) terreni a seminativo ed a prato: mc 0,02 per mq
  - e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda
  - f) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume della costruzione di 1.500 mc. Il volume della costruzione edificabile per le abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui al II comma, lettera g), dell'art. 25 L.R. 56/77, anche se comprese nel corpo dell'abitazione. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi entro la distanza dal centro aziendale di km. 5 in linea d'aria. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore. Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi del comma XVII art. 25 L.R. 56/77 non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Le nuove costruzioni ammesse dovranno inoltre rispettare le cautele e le limitazioni di cui agli artt. 13 e 14 se ricadenti negli ambiti ivi richiamati. In ogni caso le nuove costruzioni in zona agricola a fini abitativi non potranno superare i 2 piani f.t. e i 7 mt di altezza. I mutamenti di destinazione d'uso sono regolati dal X e XI comma dell'art. 25 L.R. 56/77, con le modalità di cui al punto seguente. Agli edifici agricoli contraddistinti in cartografia dalla sigla A6 si applicano gli interventi di cui alle aree A6.

Nelle aree agricole di tipo E1 sono inoltre consentite:

Figura 2: CDU pag 1




Figura 3: CDU pag. 2

